

**Titolo VIII**  
**DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

**Capo III**  
**Di altre specifiche misure**

Art. 68

Privilegi

**1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore** ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

*Nota ASMU ITALIA*

*Modifica*

*delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale*

*con*

*degli enti del terzo settore*

2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.